

**ESTRATTO REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI –
DELIB. G.C. 29/10/2002 N.129 E SS.MM.II.**

Art. 34 - ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)

1. Funzioni

- a) L'O.I.V., ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 150/2009, nel rispetto della funzione di valutazione della performance propria delle Posizioni Organizzative, collabora nella predisposizione ed aggiornamento del sistema di misurazione, valutazione della performance dell'organizzazione, delle Posizioni Organizzative e dei dipendenti;
- b) Monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione della performance organizzativa e individuale e di controllo interno di integrità, promuove e attesta altresì l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza. A questo fine trasmette al Sindaco, annualmente una relazione sull'attività di monitoraggio svolta evidenziando funzionalità e criticità rilevate.
- c) Valida la Relazione annuale sulla performance, attestando che i risultati presentati rispecchiano l'effettiva situazione dell'Ente.
- d) Svolge le funzioni relative alla valutazione dei titolari di posizione organizzativa e nell'attribuzione delle indennità di risultato con l'ausilio del Segretario Generale;
- e) Collabora con il Segretario Generale e la struttura organizzativa preposta alla costituzione del Fondo di produttività;
- f) Assolve agli obblighi di certificazione richiesti.
- g) Stabilisce le modalità per il proprio efficace funzionamento.

2. Composizione

L'O.I.V. è un organo monocratico, di nomina Sindacale, esterno all'Ente.

3. Requisiti e incompatibilità

a) Al componente dell'O.I.V. sono richieste documentate competenze, capacità intellettuali, manageriali, relazionali, esperienza pregressa manageriale e di progettazione e realizzazione di sistemi di valutazione e controllo.

In particolare sono richieste: 1) capacità di valutazione e visione strategica (identificazione e valutazione delle missioni strategiche); 2) competenze sulla valorizzazione delle risorse umane (valutazione dei comportamenti organizzativi). I componenti devono in ogni caso possedere diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel precedente ordinamento degli studi.

b) Non possono far parte dell'O.I.V. soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organismi sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nell'anno precedente la nomina o che abbiano in corso rapporti di lavoro dipendente o rapporti continuativi di collaborazione con l'Ente o che comunque siano per la loro attività in conflitto di interessi con l'Ente.

c) All'atto dell'accettazione dell'incarico i componenti dell'O.I.V. si impegnano a non partecipare ad alcuna selezione bandita dall'Ente per un periodo di cinque anni successivi al termine dell'incarico.

4. Modalità di nomina

a) L'O.I.V. è nominato dal Sindaco con atto motivato e previo accertamento dei requisiti da realizzarsi mediante selezione pubblica per titoli.

5. Durata in carica e revoca

a) L'O.I.V. dura in carica 2 anni. L'incarico può essere rinnovato per altri due anni, ovvero fino alla scadenza del mandato del Sindaco.

b) La revoca dei componenti dell'O.I.V. avviene con provvedimento motivato del Sindaco nel caso di sopraggiunta incompatibilità o per comportamenti ritenuti lesivi per l'immagine dell'Ente o in contrasto con il ruolo assegnato.